

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4159

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili

*Presentata il 15 luglio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge alla vostra attenzione mira a potenziare il funzionamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad assicurare il costituzionale (e civile) elemento del contraddittorio fra organi giurisdizionali — in che consiste l'appellabilità dei loro provvedimenti — in materia di fissazione ad opera dei giudici delle date di esecuzione dei rilasci e ciò affinché sia inquilini che proprietari possano appieno far valere le proprie ragioni.

In particolare, quanto all'articolo 1 della presente proposta di legge si evidenzia che la legge n. 431 del 1998, di riforma delle locazioni abitative, prevede all'articolo 11 l'istituzione di un Fondo nazionale a favore dei conduttori per facilitare l'ac-

cesso alle abitazioni in locazione. Il comma 3, del medesimo articolo, specificamente, prevede l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

È stato rilevato che, in caso di morosità, i contributi erogati al conduttore non sempre vengono utilizzati per il fine cui sono destinati, ossia la sanatoria della morosità, ma vengono usati dal conduttore con altra destinazione. Ha destato — a tale riguardo — molto scalpore presso la pubblica opinione il fatto che il comune di Milano avesse provveduto ad erogare contributi ad un conduttore moroso il quale non aveva affatto provveduto a saldare i canoni dovuti ma aveva usato le somme ricevute per « bersele » (*sic*) e poi, al momento dell'esecuzione del rilascio, con il gas domestico aveva fatto esplodere l'al-

loggio e con esso l'immobile, determinando fra l'altro la tragica scomparsa di un eroico vicequestore accorso sul luogo per prestare aiuto.

Si ritiene pertanto opportuno — introducendo un meccanismo analogo a quello previsto dalla legislazione francese, e comunque rispettoso delle libere (ed eventuali) determinazioni in proposito degli enti locali — prevedere che, in caso di morosità, i contributi comunali — su conforme delibera del comune interessato — possano essere direttamente versati al locatore interessato, al fine di sanare la morosità stessa. A garantire la regolarità dell'operazione si prevede che intervenga l'associazione della proprietà edilizia indicata per iscritto dal locatore: tale associa-

zione avrebbe il compito di attestare, con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, l'avvenuto saldo, a data indicata, dei canoni pure indicati.

Quanto all'articolo 2 del presente progetto di legge, è solo il caso di far notare che la formulazione proposta dell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 riproduce quella attualmente vigente, solo inserendo l'obbligo di motivazione del provvedimento del giudice e la possibilità del suo controllo ad opera del tribunale collegiale (possibilità, quest'ultima, attualmente esclusa dalla giurisprudenza).

Si tratta, così, di inserire — come già detto — due caratteristiche (motivazione e ricorribilità) tipiche di ogni provvedimento giudiziale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore ».

## ART. 2.

1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« ART. 56. (*Modalità per il rilascio*) 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composi-

zione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile ».

